

SENTENZA N. 150

Udienza del 13 dicembre 1994

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile e penale di Matera, composto dai Signori

registri:

Dr. Ermanno IACOBELLIS - Presidente

Dr. Vittoria ORLANDO - Giudice

Dr. Desiré DIGERONIMO - Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta sotto il N.ro 858/86 R.G. ed avente ad oggetto: "Inammissibilità contributo consortile".

T R A

CALIA FRANCESCO PAOLO, residente in Matera alla Via Pecci n.14;

TACCARDI MICHELE, residente in Matera alla Via Castello n.22;

VENUTI IDA in Sasaniello, residente in Matera alla Via degli

Svevi n.33;

LATORRE GILDA in Volpe, residente in Matera alla Via Ridola,31;

MANFREDI FRANCO, residente in Matera alla Via De Viti De Marco

n.9;

PIZZILLI EMANUELE, residente in Matera alla Via T. Stigliani

n.96;

tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio degli

N. 2403 CRON.

N. 412 REP.

OGGETTO: Inammissibilità contributo consortile.

le.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Michele Ricchiuti)

Avv. Francesco Di Caro e Avv. Vincenzo Pizzilli (Via Protospa
ta n.16 - Matera), dai quali sono rappresentati e difesi in
forza di mandato a margine dell'atto di citazione.

A T T O R I

E

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO, con sede in Ma-
tera alla Via Annunziatella n.64, in persona del Commissario
Dott. Ing. Michele Leone, autorizzato a resistere in giudizio
con deliberazione commissariale n.349 del 10 ottobre 1986 ed
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alfon-
so D'Alessandro (Via Garibaldi n.31 - Pisticci) dal quale è
rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Giovanni Compagno
in forza di mandato a margine della comparsa di risposta.

C O N V E N U T O

Chiamata la causa in ordine di ruolo, i procuratori delle par-
ti costituite, precisavano le seguenti conclusioni:

Per gli attori:

"1) accertare e dichiarare che gli immobili urbani posseduti
dagli istanti in località lido di Metaponto, comune di Bernal-
da, non sono assoggettabili al contributo di bonifica delibe-
rato, imposto e riscosso dal Consorzio convenuto;

2) in via gradata, accertare e dichiarare che gli istanti,
non essendo proprietari degli immobili urbani anzidetti, non
sono soggetti passivi del contributo consortile in discussio-
ne;

- 3) in ogni caso, condannare il Consorzio convenuto a restituire agli istanti le somme che questi hanno pagato, con gli interessi e, se dovuto, col danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno delle avvenute riscossioni;
- 4) condannare il Consorzio convenuto al pagamento, delle spese, diritti, onorari, IVA e CAP del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti, anticipatari;
- 5) il tutto, con sentenza provvisoriamente eseguibile;
- 6) in via del tutto subordinata si chiede disporsi C.T.U. per accertare l'esatta ubicazione degli immobili oggetto di causa e la loro esclusione da immediati e concreti benefici derivanti dalle opere consortili per le quali sono imposti i contributi".

Per il convenuto:

"Piacca all'On.le Tribunale civile di Matera, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare inammissibili o, comunque, infondate, con conseguente rigetto, le domande tutte proposte dagli istanti indicati in epigrafe contro il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, con l'atto di citazione notificato il 26 agosto 1985, con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26.8.1986, Calla Francesco Paolo, Taccardi Michele, Venuti Ida, Latorre Gilda, Manfredi Franco e Pizzilli Emanuele convenivano in giudizio il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, per ivi sentir accogliere le

conclusioni in epigrafe riportate. --

A fondamento della propria domanda gli istanti assumevano quanto qui di seguito esposto.

Il Consorzio convenuto assoggettava a contributo consortile di bonifica gli immobili urbani costruiti dagli attori su suolo demaniale dello stato nella zona del Lido di Metaponto. A tal fine, a partire dal 1985, emetteva ruoli speciali di riscossione che, hanno avuto esecuzione mediante la notifica di cartelle esattoriali in alcuni casi seguiti da successivi avvisi di morosità. Tra i soggetti d'imposizione contributiva vi erano anche gli istanti. Ciò premesso, con il presente giudizio gli attori contestavano, relativamente agli immobili urbani ubicati nella zona del lido di Metaponto, l'esistenza dei presupposti di legittimazione del potere d'impostazione contributiva del Consorzio di Bonifica: 1) l'assoggettabilità di tali immobili al contributo consortile di bonifica; 2) la qualità di proprietari degli attori relativamente agli immobili medesimi.

In relazione al primo presupposto gli istanti sostenevano che gli immobili urbani costruiti nella zona in discussione non avevano ricevuto alcun beneficio, né diretto, né potenziale dalle opere di bonifica realizzate. Più generalmente i suddetti immobili non sarebbero rientrati, a detta degli attori, per la loro natura extra-agricola, nel novero della proprietà immobiliari assoggettabili a contribuzione consortile.

[Handwritten signature]
IL DIRETTORE
(Michele Taccardi)



Quanto al secondo presupposto gli istanti sostenevano di non essere proprietari degli immobili de quibus dal momento che, essendo stati questi ultimi costruiti su suolo demaniale, per il noto principio dell'accessione, dovevano considerarsi di proprietà dello Stato tanto vero che, quest'ultimo ne rivendicava giudizialmente la proprietà dinanzi al Tribunale di Potenza (processo ancora pendente).

Si costituiva il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto contestando la domanda attrice e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare il consorzio convenuto eccepiva l'applicabilità al caso di specie dell'art.10 R.D. n.215/33, che secondo costante giurisprudenza, essendo una norma di portata generale, doveva intendersi estensibile anche nei confronti degli immobili urbani, ovvero, più esattamente, extra-agricoli. So- steneva, altresì, il convenuto, che il beneficio derivante dall'opera di bonifica svolta dal consorzio non poteva considerarsi esclusivamente sotto il profilo del beneficio diretto, bensì anche di quello indiretto, dovendosi distinguere a tal fine tra riparto definitivo e provvisorio della contribuzione, che ricorrendo nella specie, avrebbe postulato soltanto una presunzione e approssimazione del beneficio stesso.

Sotto il profilo della titolarità da parte degli attori del diritto di proprietà degli immobili in questione, il consorzio adduceva infine che questo doveva considerarsi spettante ai medesimi sulla base del possesso degli immobili e della titolarità del diritto dominicale sino a diversa decisione giurisdizionale.

[Handwritten signature]
 R. D. n. 215/33
 art. 10
 art. 10
 art. 10

larità del diritto dominicale sino a diversa decisione giurisdizionale.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza collegiale del 13.12.1994.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Preliminarmente va rilevato che gli immobili di cui gli attori risultano proprietari sono siti dentro il comprensorio del consorzio convenuto, circostanza questa che costituisce un dato di fatto non contestato tra le parti.

A tale proposito non può essere condivisa la tesi sostenuta dagli attori, secondo cui, essendo stati gli immobili dagli stessi posseduti, realizzati su suolo pubblico, per il meccanismo dell'accessione, andrebbero considerati di proprietà dello Stato. E' documentalmente provato, infatti che quest'ultimi sono proprietari degli immobili in questione, come risulta dai certificati catastali prodotti in atti. Del resto proprio i giudizi di rivendica intentati contro gli istanti dal demanio statale, dimostrano l'inconsistenza della presente eccezione, atteso che vigendo nel nostro sistema giuridico il sistema cartolare di accertamento della proprietà, gli stessi attori risulteranno proprietari dei beni in questione, sino a quando non verrà giurisdizionalmente accertato il contrario.

Detto ciò, alla fattispecie in esame risulta applicabile la normativa dettata dal R.D. n.215/33. Orbene secondo tale di-

disciplina sono tenuti a contribuire alle spese di bonifica i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono benefici dalla bonifica, compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro pertinenza. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, e in linea con il dato testuale della norma (art.10), il termine "immobili" va interpretato non solo nel senso di fondi rustici, ma anche di fabbricati urbani. Del resto ciò appare logicamente coerente con la previsione dell'imposizione contributiva anche agli immobili dello Stato e degli Enti territoriali. Ovviamente sul presupposto irrinunciabile di un beneficio arrecato anche a quest'ultimi dall'azione di bonifica. Sufficiente a tale scopo, oltre al presupposto di cui sopra, è che i beni siano situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica, non distinguendosi, anche ai sensi dell'art.860 c.c., tra proprietà urbana e proprietà fondiaria (Trib. Latina 325/89). D'altronde del tutto ingiustificata sarebbe la disparità di trattamento che l'esonero degli immobili extra-agricoli produrrebbe, qualora l'azione di bonifica arrecasse un beneficio anche a quest'ultimi beni.

Ai sensi dell'art.11 del T.U. n.215/33 la ripartizione della spesa avviene prima in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi di beneficio conseguibile, e poi in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti. Nel D.P.R. n.947/62 (recante modificazioni al citato testo unico) si precisa infine che la ripartizione delle spese consortili

"a carico delle proprietà interessate" va fatta sulla base delle spese previste nei bilanci preventivi. L'art.59 del T.U. del 1933 precisa infine che il potere impositivo riguarda anche le spese che i consorzi di bonifica sostengono per l'adempimento dei loro fini istituzionali. Da tale quadro normativo risulta la necessità di una correlazione tra spesa consortile e benefici tratti dai proprietari, e della preventiva delimitazione della spesa e dei destinatari degli obblighi di contribuzione (Cass. 07322/93). Ciò sulla base di una previsione prima provvisoria e poi definitiva, ancorata tuttavia all'opera di bonifica eseguita e alle spese ad essa collegate.

Soggetti alla contribuzione sono quindi anche i proprietari degli immobili extra-agricoli, compresi nel perimetro di contribuzione, che abbiano conseguito un beneficio particolare in conseguenza dell'esecuzione dell'opera di bonifica. "Un simile beneficio, potrà essere anche generale e comune a più immobili, ma mai presunto e desumibile in via indiretta, per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. In base al criterio del beneficio conseguito o conseguibile, i contributi di bonifica gravano quale onere reale a carico dei rispettivi titolari in ragione del particolare beneficio aggiuntivo che a ciascun bene del comprensorio è derivato o deriverà in conseguenza dell'attività svolta dal consorzio concessionario" (sentenza Cass. citata). L'accertamento del suddet

to beneficio va fatto in via preventiva e concreta, in omaggio
altresi al principio della trasparenza amministrativa, non po-
tendo configurarsi un generico vantaggio all'ambiente o alla
salubrità dell'area, atteso che, proiettandosi anche al di fuo-
ri del comprensorio di bonifica, esso assumerebbe le caratte-
ristiche di un'imposta speciale priva di base contributiva cer-
ta. Sulla scorta di tali considerazioni va ribadito che i con-
sorzi prima di procedere all'applicazione e alla quantificazio-
ne del contributo sono tenuti a effettuare l'accertamento del
presupposto impositivo, obbligo che non può essere supplito
da accertamenti tecnici in sede giudiziaria, nel caso di spe-
cie a mezzo della richiesta consulenza tecnica. Del tutto pri-
vo di pregio è a tale proposito l'assunto di parte convenuta
secondo cui incombeva agli attori la prova della sussistenza
del beneficio, in virtù del generale principio della presunzio-
ne di legittimità degli atti amministrativi. Posto infatti che
tale presunzione intanto sussiste, in quanto l'amministrazio-
ne stessa si muova nell'ambito dei limiti ad essa fissati dal-
la legge, in mancanza di una preventiva determinazione dei pre-
supposti di contribuzione (preventivo accertamento del benefi-
cio) l'atto impositivo va considerato illegittimo.

La sussistenza di un tale beneficio, concreto e preventivamen-
te accertato, a vantaggio dei beni oggetto dell'imposizione
contributiva, non emerge nemmeno dalla documentazione prodot-
ta dal consorzio convenuto, cui ricadeva l'onere di provare

tale circostanza. Solo a seguito di tale dimostrazione, infat-
ti, l'atto d'imposizione contributiva avrebbe potuto presumer-
si legittimo nella sua applicazione e quantificazione.
Spese a carico della parte soccombente da liquidarsi come in
dispositivo.

P. T. M.

Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando sulla doman-
da proposta da Calia Francesco Paolo, Taccardi Michele, Venu-
ti Ida, Latorre Gilda, Manfredi Franco, Pizzilli Emanuele, nei
confronti del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiaro non dovuti i pagamenti deliberati, imposti e riscos-
si dal Consorzio convenuto con le cartelle esattoriali N.6485/
85, n.1508/86, n.6672/85, n.6275/86, n.6666/86, n.6594/85,
n.6627/85, n.5078/86, e per l'effetto condanna quest'ultimo
a restituire agli attori le somme da essi pagate con interes-
si a decorrere dal giorno delle avvenute riscossioni al soddi-
sfo.

2) Condanna il Consorzio convenuto alla rifusione delle spese
del presente giudizio in favore degli attori liquidate in com-
plessive lire 4.119.130 di cui lire 419.130 per spese anche
generali, e lire 3.700.000 per diritti e onorari.

Matera, 12/01/1995.

Si dà atto, a norma dell'art. 132 Cod. proc. civ., che la
presente sentenza non è sottoscritta dal giudice estensore

